

ALLEGATO 4

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00136 Vallascas: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

7-00137 Andreuzza: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premessi che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 («Misure urgenti per la crescita del Paese»), gravano sulla bolletta di energia elettrica, pur non essendo legati alla fornitura del servizio, bensì destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione degli oneri generali del sistema elettrico, nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previste dalla legge, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segua la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali – insieme alle altre voci che compongono la bolletta – ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

secondo quanto stabilito dall'Autorità in merito alle modalità di esazione degli oneri generali, il rischio correlato alla morosità della controparte grava su ciascun soggetto coinvolto della filiera, obbligandolo a versare gli oneri generali indipendentemente dal loro effettivo incasso;

per coordinare la prestazione di garanzie contrattuali con le tempistiche di fatturazione tra i diversi soggetti della filiera, l'Autorità ha inoltre adottato la disciplina del codice di rete (delibera 4 giugno 2015 268/2015/R/EEL), ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici, anche a copertura degli oneri generali di sistema;

Pag. 94

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito, però, che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

la delibera 50/2018/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha dato prima attuazione alla disciplina transitoria in tema di esazione degli oneri generali del sistema elettrico (introdotta con la delibera 109/2017/R/EEL), confermando l'attuale gestione degli stessi e addebitandoli ai clienti dai venditori che li versano alle imprese distributrici e che a loro volta li corrispondono alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e al GSE (Gestore dei servizi energetici), tramite specifici meccanismi di reintegrazione degli stessi oneri generali versati ma non riscossi e non recuperabili da imprese distributrici;

il documento per la consultazione 52/2018/R/EEL ha introdotto il meccanismo di riconoscimento agli utenti del trasporto degli oneri generali di sistema, altrimenti non recuperabili, che gli stessi risultano aver regolarmente versato alle imprese distributrici e non aver incassato dai clienti finali;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti;

al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, l'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali;

l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali rappresenta un utile strumento per prevenire il verificarsi di nuovi episodi di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali,

impegna il Governo:

1. a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, al fine di garantire stabilità e certezza nel mercato dell'energia elettrica;

2. a predisporre criteri e requisiti, per l'iscrizione e per la permanenza nel suddetto Elenco, sufficientemente selettivi da rendere lo strumento il più possibile efficace per la prevenzione di condotte opportunistiche e scorrette, dal momento che, l'inclusione e la permanenza di un soggetto nello stesso sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali;

3. ad adottare iniziative normative per contrastare possibili comportamenti opportunistici che possano pregiudicare l'esazione dei cosiddetti oneri di sistema, affidando all'Autorità la predisposizione di misure idonee al contrasto dei fenomeni elusivi attraverso la verificabilità, da parte del Sistema informativo integrato di Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori e versati dai venditori;

4. a predisporre iniziative per una più semplice ed immediata fruizione del bonus in bolletta a favore degli aventi diritto al fine di contrastare la povertà energetica e di ridurre il rischio morosità nei clienti domestici minimizzando i costi di funzionamento;

Pag. 95

5. ad adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare le garanzie che i venditori di energia elettrica, e più in generale, gli utenti del servizio di trasporto devono prestare per il versamento degli oneri generali di sistema, in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di impedire la diretta ricaduta degli oneri generali di sistema non incassati sui clienti finali;

6. ad istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di lavoro finalizzato ad assicurare un periodico confronto tra *trader*, operatori del settore ed associazioni di consumatori e a favorire la discussione e l'approfondimento necessari per la risoluzione di eventuali criticità.
(8-00010)

«Benamati, Vallasca, Andreuzza, Barelli, Bersani, Colucci, Zucconi, Bazzaro, Bendinelli, Berardini, Binelli, Bonomo, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Gavino Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Patassini, Pettazzi, Piastra, Polidori, Porchietto, Squeri, Zardini».